



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

### PROVVEDIMENTO DI RIAMMISSIONE OFFERENTI IN GARA

Appalto specifico: Servizio di pulizia ed igiene ambientale dei plessi dell'Università degli Studi di Messina n. 1819618" nell'ambito dello SDA: "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni".

Lotto 1 - Polo Papardo - CIG 7323758C48

Lotto 2 - Polo Annunziata - CIG 73238865EB

Lotto 3 - Polo Centro - CIG 722390017A

#### IL DIRETTORE GENERALE

**Premesso** che, nell'ambito della procedura in oggetto, in esito alla valutazione della documentazione tecnica delle ditte concorrenti è stata determinata l'esclusione dal prosieguo della gara, tra le altre, l'offerente ESPERIA SPA;

**Preso atto** che le predette esclusioni sono state motivate dalla rilevata mancanza di un elemento essenziale dell'offerta tecnica e, segnatamente, dell'All. 12 Dichiarazione impegno rispetto CAM;

**Considerato** che avverso il provvedimento di esclusione ha proposto ricorso al Tar Catania la ditta ESPERIA SPA, dolendosi fra l'altro del mancato avvio della procedura di soccorso istruttorio;

**Vista** la sentenza n. 1137/2018 resa dal Tar Catania sul ricorso n. 737/2018 REG. RIC. proposto dalla predetta Ditta, nella quale il Giudice, pur dando atto che il Capitolato commina espressamente la sanzione dell'esclusione nelle ipotesi di carenza della dichiarazione di cui all'Allegato 12, ha ritenuto preminente il principio del *favor participationis* e, per l'effetto, annullato il provvedimento di esclusione della ESPERIA SPA;

**Vista** la nota prot. n. 42185 del 05.06.2018, con la quale la ricorrente ESPERIA ha richiesto alla Stazione Appaltante, in ottemperanza ai principi di cui alla sentenza TAR Sicilia, sez. Catania, n. 1137/2018, la presa d'atto dell'intervenuto annullamento giudiziale del provvedimento di esclusione relativo al Lotto 1 e, per l'effetto, di provvedere all'annullamento ovvero alla revoca degli speculari provvedimenti di esclusione relativi ai Lotti n. 2 e 3, già sospesi;

**Ritenuto** che, in esecuzione della richiamata decisione, la ricorrente ESPERIA SPA va riammessa in gara e, conseguentemente alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica per il Lotto 1;

**Ritenuto** altresì, che, in accoglimento della citata istanza prot. 42185 del 05.06.2018, sussistono motivate ragioni di opportunità e ragionevolezza per annullare in autotutela i provvedimenti di

esclusione dell'istante dai Lotti 2 e 3, di ai Decreti Prot. 32152 del 27/04/2018 e Prot. 36788 del 16/05/2018, già sospeso in via cautelativa, e, per l'effetto, riammettere in autotutela la ricorrente al prosieguo della gara.

\* \*\*

Tutto ciò, premesso e ritenuto, in esecuzione della sentenza Tar Catania n. 1137/2018 e nell'esercizio del potere di autotutela, sono annullati i provvedimenti con i quali è stata determinata l'esclusione dell'offerente ESPERIA SPA dai Lotti 1, 2 e 3. Conseguentemente, la predetta ditta è riammessa al prosieguo della gara ed alla valutazione delle rispettive offerte tecniche ed economiche, per tutti i lotti per i quali ha presentato offerta.

Del presente provvedimento viene data comunicazione all'offerente tramite posta elettronica certificata.

Avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso ai sensi e nei termini di cui all'art. 120, comma 2-bis, del Codice del Processo Amministrativo, innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente provvedimento è protocollato e pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ateneo, nonché tramite piattaforma CONSIP a tutti i concorrenti ammessi. Dalla medesima data decorrono i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
***Prof. Daniela Rupo***

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
*Arch. Giuseppe Steno*